



TRIBUNALE DI BARI
ARTICOLAZIONE DI MODUGNO

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva; letti gli atti nel giudizio n. xxxxxx Rg; ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Le parti hanno coltivato una volontà conciliativa e/o transattiva, con proposte ed offerte confluite però solo per l'opponente in una specifica e concreta bozza di definizione bonaria, come da verbale del xxxxxx allegato alla relazione del CTU, e successivi atti di causa (il tutto pure agevolato, nel corso del giudizio, dallo scadenziario concordato nel rispetto delle linee guida della prassi conciliativa delineatasi presso l'intestato Ufficio dal mese di xxxxxx).

- Nondimeno, all'udienza del xxxxxx, i difensori delle parti hanno affermato, seppure con modalità diverse, il vivo interesse dei propri assistiti ad una sollecita definizione conciliativa, talchè, considerata la condotta delle parti e la circostanza che la causa trovasi nella fase istruttoria, utile appare una pronuncia ex art. 185 bis c.p.c. ¹, al fine di ridurre, se non proprio eliminare, le residue "diversità" di vedute delle parti in merito ad un importo (quello appunto dovuto a titolo di compenso al professionista opposto), avvalendosi in ciò dell'indispensabile accertamento peritale d'ufficio, svolto alla stregua dei quesiti offerti con ordinanza del xxxxxx.

-La norma in commento consegna al giudice - a differenza dell'attività di conduzione delle parti verso lo scambio, nell'esercizio della loro autonomia privata, di proposte e/o accettazioni di accordi transattivi o conciliativi, riservatagli dall'art. 185 cpc con il più generale tentativo di conciliazione delle parti - il potere dovere di svolgere un'attività di promozione del contenuto di una formula conciliativa o transattiva. Il giudice, secondo l'espressione usata dal legislatore, potrà assolvere a tale compito almeno "sino a quando è esaurita l'istruzione".

- Un'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato Dlgs n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 cpc) permette d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc..), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento. Una doverosa riflessione - svincolata da rigidità processuali, ma, a ben guardare, legata sia a profili di opportunità e di economia processuale, che più squisitamente deontologici ² - sulla possibilità di definire la controversia attraverso la via delle ADR, con

1

2

percorsi vari, purchè condivisi dalle parti (scambio di proposte e offerte transattive, stesura di verbali di conciliazione, accordi raggiunti innanzi ad organismi di mediazione), salva l'occasione di formulare, discrezionalmente, l'ipotesi transattiva giudiziaria, allorchè ricorrano le condizioni ex art. 185 bis cpc.

- Appare allora opportuno, per gli sviluppi istruttori di causa che hanno condotto il contraddittorio alla stesura di due possibili accordi, ed ai fini della proposta conciliativa da formulare da parte del giudice, prendere in considerazione : 1) il problema relativo alla rimozione della grata orizzontale di chiusura del cavedio e del ripristino della piena funzionalità delle servitù di pluviali discendenti affrontato dalle parti; 2) la proposta formulata dall'attrice di rinunciare alle domande articolate, e la correlata rinuncia alle domande riconvenzionali da parte del convenuto, con reciproca accettazione; 3) l'efficacia tra le parti di una precedente sentenza, la n. xxxxxx del xxxxxx, già passata in giudicato (questione sempre valutabile in vista della transazione dell'odierna lite, ex art. 1965 cc), con proposta di esecuzione contenuta in ambedue le bozze e maggiormente dettagliata in quella attorea; 4) il programma di lavori di bonifica delle tettoie dall'amianto, con modalità suggerite fra le parti in modo pressochè analogo, fuorchè per la previsione, nella sola bozza del convenuto, dell'impegno alla revisione delle tabelle millesimali sulla scorta delle attuali condizioni delle unità immobiliari delle parti; 6) la condivisa proposta di rimuovere la canna fumaria di amianto, a cura e spese del convenuto, e sua sostituzione con altra di eguali dimensioni ed identica posizione (ved. foto nn. xx e xx della CTU in atti).

- Integrato è tutto il postulato contenuto dall'art. 185 bis cpc per l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in tema di servitù e di distanze, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio, e rafforzata è la prognosi di successo, o quantomeno d'opportunità, della proposta conciliativa, per la natura del rapporto fra le parti (vicine di casa) ed il loro dichiarato spirito collaborativo.

- Va inoltre accordato alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della proposta di seguito posta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data dell'udienza;

INVITA i difensori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità aggiunte dalla presente ordinanza al percorso conciliativo già fra loro avviato nel corso del presente giudizio;

RINVIA all'udienza del xxxxxx per le ulteriori determinazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Modugno li xxxxxx

Il Giudice

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai sensi dell'art.185 bis cpc

Il Giudice,
letti gli atti della causa,

P R O P O N E

- l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) di entrambe le richiamate bozze conciliative, a cura del convenuto, nel termine di 60 gg dalla sottoscrizione dell'accordo, trattandosi dell'agevole operazione di rimozione di una grata (ovvero di sua apposizione all'interno della vetrata già esistente);
- l'esecuzione della richiamata sentenza n. xxxxxx del xxxxxx, ormai cosa giudicata inter partes, a cura e spese del convenuto, nel pieno rispetto di quanto in essa disposto circa l'apertura di tutte le servitù di aria e/o luce ivi previste e secondo l'originaria consistenza, con modalità in dettaglio concordate dai rispettivi tecnici delle parti entro 30 gg dalla sottoscrizione dell'accordo e con ultimazione dei lavori nei 50 gg successivi;
- l'esecuzione dei lavori di bonifica delle tettoie dall'amianto in aderenza alle modalità suggerite omogeneamente dalle parti nei punti 5) delle rispettive bozze di accordo, ma nel rispetto delle tabelle millesimali vigenti;
- fermo il contenuto già ragionevolmente condiviso dalle parti nei restanti punti 2,3,6,7 e 8 delle richiamate bozze e con spese compensate fra le parti.

IL GIUDICE